

**Ricorso proposto il 3 giugno 2010 — Commissione europea/Repubblica ellenica****(Causa C-278/10)**

(2010/C 209/43)

*Lingua processuale: il greco***Parti***Ricorrente:* Commissione europea (rappresentanti: A. Margelis e Irò Dimitriou)*Convenuta:* Repubblica ellenica**Conclusioni della ricorrente**

- dichiarare che la Repubblica ellenica, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 19 novembre 2008, 2008/103/CE, che modifica la direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori in relazione all'immissione di pile e accumulatori sul mercato <sup>(1)</sup> o, in ogni caso, non avendo comunicato dette disposizioni alla Commissione, è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza dell'art. 2 della direttiva medesima
- condannare Repubblica ellenica alle spese.

**Motivi e principali argomenti**

Il termine per la trasposizione della direttiva 2008/103/CE nell'ordinamento interno scadeva il 5 gennaio 2009.

---

<sup>(1)</sup> GU L 327 del 5.12.2008, pag. 7.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale del Riesame di Verbania (Italia) il 4 giugno 2010 — Procedimento penale a carico di Matteo Minesi****(Causa C-279/10)**

(2010/C 209/44)

*Lingua processuale: l'italiano***Giudice del rinvio**

Tribunale del Riesame di Verbania

**Parti nella causa principale**

Matteo Minesi

**Questione pregiudiziale**

Quale sia l'interpretazione degli artt. 43 e 49 del Trattato istitutivo dell'Unione Europea con riferimento alle libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi nel settore delle scommesse su eventi sportivi al fine di stabilire se le citate disposizioni del Trattato consentano o meno una disciplina nazionale che stabilisca un regime di monopolio in favore dello Stato ed un sistema di concessioni e di autorizzazioni che, all'interno di un numero determinato di concessioni, preveda: a) l'esistenza di un indirizzo generale di tutela dei titolari di concessioni rilasciate in epoca anteriore sulla base di una procedura che illegittimamente ha escluso una parte degli operatori; b) la presenza di disposizioni che garantiscono di fatto il mantenimento delle posizioni commerciali acquisite al termine di una procedura che illegittimamente ha escluso una parte degli operatori (come ad esempio il divieto per i nuovi concessionari di collocare i loro sportelli al di sotto di una determinata distanza da quelli già esistenti); c) la fissazione di ipotesi di decadenza della concessione e di incameramento di cauzioni di entità molto elevata, tra le quali l'ipotesi che il concessionario gestisca direttamente o indirettamente attività transfrontaliere di gioco assimilabili a quelle oggetto della concessione.